



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 49/09

N. MECC. 0902415/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 19 MAGGIO 2009**

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO  
BATTAGLIA A.  
BATTAGLIA V.  
BORIO  
CATIZONE  
CONTICELLI  
COSTAMAGNA  
CRESCIMANNO

DEL VENTO  
GARCEA  
GROSSO  
LICARI  
LOVITO  
MAROCCO  
MAZZEI  
MOIOLI

NICOLA  
PACHI'  
PIARULLI  
POGGI  
SATURNINO  
SCAGLIOTTI  
SCAVELLO

Il Presidente Luigi MALARODA e Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA  
Risultano assenti i Consiglieri: CONTICELLI.

In totale n. 24 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO, per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. RINNOVO ANTICIPATO DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA 9 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCIERI JUVENILIA.**

## CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-  
VILLARETTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. RINNOVO ANTICIPATO DELLA CONCESSIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA 9 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCIERI JUVENILIA

Il Presidente riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 2004 n. mecc. 200408881/10, veniva concesso all'Associazione Arcieri Iuvenilia, in gestione sociale per anni 7, parte di un impianto sportivo sito in strada Abbadia di Stura 9 comprendente:

- un campo in terra per il tiro con l'arco (non illuminato);
- un locale ad uso ufficio-magazzino-servizi di mq. 46 sito nell'edificio di custodia;
- un parcheggio;

per una superficie complessiva di mq. 5.419, di cui 46 coperti.

La Concessionaria nel corso della convenzione in atto ha provveduto a fare installare e intestare a proprio carico il contatore per l'utenza dell'energia elettrica, mentre per l'irrigazione del terreno deputato all'attività sportiva viene utilizzato un corso d'acqua adiacente.

Per il locale adibito esclusivamente come magazzino/ufficio, l'acqua non viene utilizzata in quanto esistono unicamente un lavandino e delle docce dismesse. Con nota del 18 novembre 2008 prot. 19492, il Concessionario si è dichiarato disposto ad eseguire, a proprie spese, la chiusura dell'alimentazione dell'acqua del lavandino ed a pagare la quota di 20 Euro annui, quantificati dalla Città per i consumi relativi agli anni di concessione dell'impianto sino all'interruzione dell'alimentazione.

Per quanto riguarda i servizi igienici sin dalla data dell'avvio della concessione vengono utilizzati quelli siti nella palazzina comunale adiacente, aventi peraltro accesso per disabili. Ciò in relazione al fatto che detti servizi sono di uso libero per i frequentatori del complesso, in quanto situati nell'area esterna alla concessione in corrispondenza della zona verde dell'impianto.

Il riscaldamento dei locali continua a non essere previsto in quanto essi sono di appoggio per attività all'aperto che si svolge dal mese di marzo al mese di ottobre.

La Divisione Sport e Tempo Libero, con nota del 19 novembre 2007 prot. n. 6650, ha fatto pervenire il parere favorevole espresso dal Settore Edilizia Sportiva Nuove Opere, subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione edilizia rilasciata da parte del Settore competente, in merito alla proposta presentata dall'Associazione concessionaria, con nota del 15 ottobre 2007, alla citata Divisione, per la costruzione di una palestra per il tiro con l'arco indoor con i relativi servizi. In data 24 dicembre 2007, ns. prot. 20490, l'Associazione ha richiesto il rinnovo anticipato della concessione ed ha comunicato l'importo relativo ai nuovi lavori proposti, pari a

un investimento complessivo previsto di 120.000,00 Euro, IVA esclusa.

L'art. 6 del Regolamento n. 295, approvato con deliberazione del 18 ottobre 2004, mecc.n. 200403053/10 e successive modificazioni, prevede la possibilità per il concessionario di richiedere il rinnovo anticipato della concessione, con conseguente revisione delle condizioni della convenzione, qualora proponga nuovi interventi di opere e ristrutturazioni.

Al fine di avviare le procedure necessarie si è richiesta la quantificazione del canone, determinato, con lettera del 24 luglio 2008 prot. 11050, dalla Divisione Patrimonio in Euro 16.750,00.

Conseguentemente si è richiesta alla Divisione Sport e Tempo Libero la definizione della durata della concessione per la gestione dell'impianto in base agli investimenti proposti, indicata dalla citata Divisione, con nota del 16 ottobre 2008 prot. 5686, in anni 17.

Il Concessionario, con nota del 25 novembre 2008 prot. n. 19901, ha chiesto all'Assessorato allo Sport che il canone attuale rimanga invariato fino alla ultimazione dei lavori previsti.

La Divisione Sport e Tempo Libero, con nota ricevuta il 17 dicembre 2008 prot. n. 21350, ha comunicato il proprio assenso a tale richiesta.

Tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 11 punti 1 e 2 del Regolamento n. 295, della collocazione territoriale, della tipologia dell'impianto nonché della funzione sociale che l'Associazione Arcieri Iuvenilia svolge ed in armonia con quanto indicato dalla Citata Divisione con nota del 15 dicembre 2008, si propone che il canone annuo della concessione sia fissato in Euro 919,56, sino alla data di fine lavori di costruzione della palestra indoor per il tiro con l'arco, prevista non oltre due anni dalla stipula della Convenzione allegata al presente atto, da tale data sarà aggiornato ad Euro 1.675,00 I.V.A., cui si aggiungeranno i periodici adeguamenti ISTAT.

Le utenze saranno così ripartite:

Utenze nel fabbricato comunale:

a carico del concessionario

- il 20% delle spese relative a energia elettrica;

a carico Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica.

Il contatore rimane intestato al concessionario.

Per il riscaldamento dei locali non è previsto l'utilizzo dell'impianto termico in quanto l'attività si svolge dal mese di marzo al mese di ottobre. Non esiste consumo idrico in relazione all'utilizzo come magazzino ufficio.

Per l'irrigazione del terreno deputato all'attività sportiva verrà utilizzato un corso d'acqua adiacente.

Utenze nuovo prefabbricato in progetto:

a carico del concessionario

- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento che approverà la presente convenzione;

a carico Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico.

Tutti i contatori saranno intestati al concessionario.

Sono interamente a carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti di tutte le parti in concessione, oggetto della presente.

Ferma restando la necessità che il concessionario provveda a proprie spese alla chiusura dell'alimentazione acqua del lavandino presente nei locali in concessione siti nel fabbricato comunale ed al saldo relativo ad eventuali consumi pregressi, quantificati dalla Città per gli anni concessione dell'impianto sino all'interruzione dell'alimentazione in € 20 annui

Tenuto conto dei pareri e degli orientamenti espressi dai citati Settori Sport ed Edilizia Sportiva, in applicazione dell' art. 6 punti 4 e 12 e dell'art. 11 punto 1 del "Regolamento per la Gestione Sociale degli impianti sportivi", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (mecc. n. 200403053/10) e successive modifiche, si ritiene opportuno, condividendo la proposta di ampliamento dell'impianto, di proporre il rinnovo anticipato della concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in strada Abbadia di Stura 9 per anni 17, ed alla contestuale rideterminazione del canone.

Per le motivazioni sopra esposte si rende necessario procedere all'approvazione della modifica della Convenzione in atto, come da copia allegata (all.1), contenente, oltre ai criteri sopra indicati, le condizioni per la gestione dell'impianto. Copia della stessa sottoscritta dal Concessionario è depositata agli atti.

L'efficacia della concessione decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale della convenzione con cessazione dell'operatività della concessione attualmente in vigore dalla medesima data.

L'argomento è stato illustrata nella seduta di V Commissione straordinaria regolarmente convocata e riunitasi il 28 aprile 2008.

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000;
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare la proposta di rinnovo anticipato, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell' art. 6 p. 12 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, della concessione con la revisione delle condizioni della Convenzione secondo quanto riportato nell'allegato schema, parte integrante della presente deliberazione, per la gestione sociale di parte dell'impianto sportivo sito in strada Abbadia di Stura 9 così costituito e descritto:

- un campo in terra per il tiro con l'arco (non illuminato);
  - locale ad uso ufficio-magazzino di mq. 46 sito nell'edificio di custodia;
  - un parcheggio;
  - superficie complessiva della parte descritta mq. 5.419, di cui 46 coperti;
  - planimetria terreno impianto sportivo (allegato 2);
  - planimetria fabbricato con evidenziata ubicazione locale in concessione (allegato 3);
- a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Iuvenilia, C.F. 97605050018, con sede legale in Torino, Strada della Verna, 28 bis/10, per anni diciassette, avente efficacia, ai sensi dell'art. 6 p. 5 del Regolamento, dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che approverà lo schema di Convenzione allegato;
2. di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all.1) con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Iuvenilia alle condizioni ivi contenute. Il canone annuo di Euro 919,56 sarà oggetto dell'aggiornamento annuale ISTAT; alla fine lavori, prevista non oltre due anni dalla stipula dell'atto, il canone annuo, da versarsi in due rate semestrali anticipate è quantificato in Euro 1.675,00, ai sensi dell'art. 11 punti 1 e 2 del Regolamento. Tale canone sarà oggetto degli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto, con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
  3. di inviare, ai sensi del citato art. 6 p. 4, la presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero, ai fini della sottoposizione all'approvazione del Consiglio Comunale;
  4. di subordinare l'efficacia della concessione in oggetto alla esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale della convenzione e di stabilire che dalla medesima data la concessione attualmente in vigore cesserà la sua operatività.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: CATIZONE – GARCEA.

Per quanto sopra esposto, il Consiglio con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	22
VOTANTI	15
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	/
ASTENUTI	7 (SCAGLIOTTI – BORIO – PIARULLI – CRESCIMANNO – COSTAMAGNA – MAROCCO – BATTAGLIA A. )

## DELIBERA

1. di approvare la proposta di rinnovo anticipato, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell' art. 6 p. 12 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, della concessione con la revisione delle condizioni della Convenzione secondo quanto riportato nell'allegato schema, parte integrante della presente deliberazione, per la gestione sociale di parte dell'impianto sportivo sito in strada Abbadia di Stura 9 così costituito e descritto:
  - un campo in terra per il tiro con l'arco (non illuminato);
  - locale ad uso ufficio-magazzino di mq. 46 sito nell'edificio di custodia;
  - un parcheggio;
  - superficie complessiva della parte descritta mq. 5.419, di cui 46 coperti;
  - planimetria terreno impianto sportivo (allegato 2);
  - planimetria fabbricato con evidenziata ubicazione locale in concessione (allegato3);a favore dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Iuvenilia, C.F. 97605050018, con sede legale in Torino, Strada della Verna, 28 bis/10, per anni diciassette, avente efficacia, ai sensi dell'art. 6 p. 5 del Regolamento, dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che approverà lo schema di Convenzione allegato;
2. di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all.1) con l' Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Iuvenilia alle condizioni ivi contenute. Il canone annuo di Euro 919,56 sarà oggetto dell'aggiornamento annuale ISTAT; alla fine lavori, prevista non oltre due anni dalla stipula dell'atto, il canone annuo, da versarsi in due rate semestrali anticipate è quantificato in Euro 1.675,00, ai sensi dell' art. 11 punti 1 e 2 del Regolamento. Tale canone sarà oggetto degli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto, con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
3. di inviare, ai sensi del citato art. 6 p. 4, la presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero, ai fini della sottoposizione all'approvazione del Consiglio Comunale;
4. di subordinare l'efficacia della concessione in oggetto alla esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale della convenzione e di stabilire che dalla medesima data la concessione attualmente in vigore cesserà la sua operatività.

<b>CITTA' DI TORINO VI CIRCOSCRIZIONE</b>
---

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA ABBADIA DI  
STURA 9 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI  
IUVENILIA.**

Premesso che la Città ha l'interesse di modificare e rinnovare anticipatamente la concessione dell'impianto sportivo municipale sito in strada Abbadia di Stura 9; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino, Via S. Benigno, 22; in ottemperanza dell'art. 60 p.2 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (mecc.n. 200807976/003) e successive modificazioni, e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Iuvenilia, C.F. 97605050018, con sede legale in Torino, Strada della Verna, 28 bis/10 rappresentata dal Presidente sig. Garetto Enrica Carmen nata a Torino il 12/07/1951 e residente in Torino, via Borgone 9 sc. a, C.F. GRTNCC51L52L219C, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. \_\_\_\_\_ del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_, esecutiva dal \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

**Descrizione dell'impianto**

La Città di Torino assegna, in osservanza ai criteri indicati dal Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali n. 295, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Iuvenilia, di seguito denominato concessionario, parte dell'impianto sportivo per complessivi mq. 5.419, iscritto al Catasto comune di Torino Foglio 11-Particella 130-sub1, zona censuaria 3, costituito da:

- un campo in terra per il tiro con l'arco (non illuminato)
- un locale ad uso ufficio-magazzino-servizi di mq. 46 sito nell'edificio di custodia
- un parcheggio

Sino alla costruzione della nuova palestra dotata di servizi igienici, continuerà ad essere utilizzato il servizio igienico con accesso ai disabili, adiacente ai locali in concessione sito nel fabbricato comunale. L'associazione metterà a disposizione della Città il parcheggio qualora si verificino manifestazioni in contemporanea.

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Eventuali adeguamenti o regolarizzazioni saranno a carico del concessionario.

**ART. 2**

**Lavori di adeguamento e miglioria  
Nuove Opere**

Il concessionario ha presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo campo coperto per il tiro con l'arco al Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica ottenendo parere favorevole, per avviare i lavori dovrà ottenere l'autorizzazione edilizia da parte del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico e da ogni ulteriore Settore eventualmente competente. I lavori dovranno rispettare le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Tale progetto ha una spesa pari a 120.000,00 Euro al netto di IVA.

Il concessionario dovrà prestare cauzione sui lavori per Euro 12.000,00 al netto di IVA, tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città. Dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario.

Il progetto relativo alle nuove opere ha avuto il parere tecnico favorevole dal Settore Edilizia Sportiva e dovrà ottenere l'autorizzazione edilizia da parte del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico ed ogni altra eventuale necessaria autorizzazione.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compenso previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

Il concessionario dovrà impegnarsi ad effettuare il sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 81/2008, per l'individuazione di eventuali rischi di interferenza e ad elaborare e sottoscrivere un Documento Unico Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi

### **ART. 3**

#### **Durata**

La convenzione avrà la durata di anni 17 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di concessione. Dalla medesima data la concessione attualmente in vigore cesserà la sua operatività.

L'esecuzione dei lavori di miglioria nel termine di 2 anni è condizione per l'efficacia della durata di 17 anni della concessione

### **ART. 4**

#### **Canone**

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in Euro 919,56 I.V.A. compresa, da versare in unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 6 a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.

Alla data di fine lavori di costruzione della palestra per il tiro con l'arco, prevista non oltre due anni dalla stipula dell'atto, il canone annuo sarà aggiornato ad Euro 1.675,00 I.V.A. compresa da versare in due rate semestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 6.

Il concessionario, contestualmente al pagamento della prima rata, dovrà provvedere al versamento dell'eventuale indennità di occupazione dovuta a far tempo dalla data di scadenza della precedente convenzione calcolata sulla base del precedente canone.

Il canone è stato stabilito valutando:



- il contenuto “sociale” della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto, con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente convenzione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

#### **ART. 5**

##### **Finalità sociali**

Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione n. 6 e delle scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

La Circoscrizione n. 6 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, con preavviso di 15 giorni, nella misura di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della società concessionaria.

#### **ART. 6**

##### **Orario di apertura**

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di iniziative sportive.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

## **ART. 7**

### **Tariffe**

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. Ove richiesto dalla normativa vigente, l'eventuale vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

## **ART. 8**

### **Pubblicità e Segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

## **ART. 9**

### **Obblighi assicurativi e oneri**

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo. 81/2009, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi); per l'eliminazione dei rischi derivanti da "interferenza" dovranno essere prese misure organizzative atte a garantire la sicurezza con costo pari a zero. Inoltre si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circostrizione n. 6 prima della stipula della convenzione.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circostrizione n. 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

## **ART. 10**

### **Custodia**

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

## **ART. 11**

### **Obblighi Previdenziali**

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di

lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

## **ART. 12**

### **Divieto di subconcessione**

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

## **ART. 13**

### **Bar ed esercizi pubblici**

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico - sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

## **ART. 14**

### **Manutenzione**

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto relative alla parte del fabbricato comunale, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria e l'irrigazione del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi

devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

## **ART. 15**

### **Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Le utenze saranno così ripartite:

#### Utenze locale nel fabbricato comunale:

a carico del concessionario

- il 20% delle spese relative a energia elettrica;

a carico Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica.

Il contatore rimane intestato al concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla chiusura dell'alimentazione acqua del lavandino presente nei locali in concessione siti nel fabbricato comunale ed al saldo relativo ad eventuali consumi pregressi, quantificati dalla Città per gli anni concessione dell'impianto sino all'interruzione dell'alimentazione in € 20 annui

Per il riscaldamento dei locali non è previsto l'utilizzo dell'impianto termico in quanto per attività si svolge dal mese di marzo al mese di ottobre. Non esiste consumo idrico in relazione all'utilizzo come magazzino ufficio.

Per l'irrigazione del terreno deputato all'attività sportiva verrà utilizzato un corso d'acqua adiacente.

#### Utenze nuovo prefabbricato in progetto:

a carico del concessionario

- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento che approva la presente convenzione;

a carico Città:

- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico.

Tutti i contatori saranno intestati al concessionario.

Sono interamente a carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti di tutte le parti oggetto della presente in concessione.

#### **ART. 16** **Controlli**

L'apposita Commissione di Controllo della Città ed i funzionari della Circoscrizione 6 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

#### **ART. 17** **Penali e Revoca**

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

#### **ART. 18** **Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

**ART. 19****Presa in consegna e restituzione impianto**

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

**ART. 20****Rinnovo**

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione alla Circoscrizione n. 6.

**ART. 21****Cauzione**

Il concessionario dovrà:

- costituire cauzione provvisoria sino alla data fine lavori prevista non oltre due anni dalla stipula dell'atto, € 781,63 tramite polizza assicurativa ofidejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

- costituire cauzione definitiva alla data di fine lavori di costruzione della palestra per il tiro con l'arco, prevista non oltre due anni dalla stipula dell'atto, di € 1.256,25 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

**ART. 22****Spese d'atto**

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

**ART. 23****Controversie**

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in

Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

**ART. 24**

**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 7. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione